



2016 COMUNE DI CASIER

Piano di Zonizzazione Acustica

“Legge Quadro sull’inquinamento acustico” n. 447 del 1995

REGOLAMENTO ACUSTICO

Approvato
con DCC n. 42 del 28/09/2016

Zonizzazione acustica

Marco GIULIANO, ingegnere

ricosciuto dalla Provincia di Bologna Tecnico
Competente, con Prof. 7829 del 21/01/2014.

Collaborazione

Virginia CELENTANO, ingegnere

REGOLAMENTO ACUSTICO

Comune di Casier



Il Sindaco
Miriam GIURIATI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela GIACOMIN

Settore Uso e Assetto del Territorio
Arch. Paola BANDOLI

GRUPPO DI LAVORO

Coordinamento urbanistico
Raffaele GEROMETTA, urbanista
Fabio VANIN, urbanista

Zonizzazione acustica
Marco GIULIANO, ingegnere
riconosciuto dalla Provincia di Bologna come Tecnico
Competente, con Prot. 7829 del 21/01/2014.

Collaborazione
Virginia CELENTANO, ingegnere



MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: mateng@mateng.it

TITOLO I – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	2
ART. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 - TECNICHE DI RILEVAMENTO	2
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	2
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE.....	4
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (D.P.I.A.)	4
ART. 6 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (V.P.C.A.)	5
TITOLO II – ATTIVITA' TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE	5
ART. 7 - DEFINIZIONI.....	5
ART. 8 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	5
ART. 9 - LIMITI ACUSTICI MASSIMI PER I CANTIERI RUMOROSI.....	6
ART. 10 - AUTORIZZAZIONI E DEROGHE PER I CANTIERI RUMOROSI.....	7
ART. 11 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE	7
ART. 12 - AUTORIZZAZIONI E DEROGHE PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE	8
TITOLO III – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO.....	8
ART. 13 - COMPETENZE DEL COMUNE	8
ART. 14 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	9
ART. 15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	9
ALLEGATI - MODULISTICA.....	10

TITOLO I – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa in materia di inquinamento acustico, elaborato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dei D.P.C.M. 1 marzo 91 e 14 novembre 1997 e della L.R. 10/05/1999, n. 21.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P. oltre all'art. 844 del C.C. ed i regolamenti comunali di Polizia Urbana.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della L.447/1995.


ART. 2 - TECNICHE DI RILEVAMENTO

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- 1. Attività rumorosa di carattere permanente:** ogni attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ad esempio:
 - attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
 - attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
 - attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
 - attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.
- 2. Attività rumorosa a carattere temporaneo** che si possono diversificare in:
 - attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata etc.);



- attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l'impatto acustico prodotto, l'elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata etc).
3. **Inquinamento acustico esterno:** rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
 4. **Inquinamento acustico interno:** rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.
 5. **Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.):** è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.
 6. **Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.):** è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.
 7. **Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.):** Contestualmente alla verifica dei livelli di rumorosità che caratterizzano un'area può risultare opportuno effettuare specifiche valutazioni (anche al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 8 della LQ n. 447/95) sulle sorgenti - già esistenti - le cui emissioni concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato. Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" riporta le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della **VIA** riferita alle diverse categorie di sorgenti di rumore; le suddette indicazioni si applicano ai casi in cui risulta necessario produrre una valutazione di impatto acustico, relativa ad un'opera già esistente e/o per la quale le eventuali modifiche, ampliamenti o potenziamenti non apportano significative alterazioni alla rumorosità ambientale che caratterizza il territorio indagato.
 8. **Valutazioni specifiche su ecosistemi** I criteri ed i metodi di valutazione indicati nelle Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95 sono finalizzati alla caratterizzazione dell'impatto delle sorgenti di rumore sugli ambienti, con riferimento alla fruizione umana. Quando si tratti di valutare gli effetti del rumore sugli ecosistemi o su singole specie biologiche - nei casi in cui si debba garantirne una elevata protezione - può rendersi necessario utilizzare parametri e metodi di valutazione diversi, basati sulle più aggiornate conoscenze scientifiche in materia.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.


I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (D.P.I.A.)

Per la realizzazione delle tipologie di opere elencate all'art.8, comma 2, della legge L.447/95, riportate di seguito, dovrà essere presentata la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e contenente l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale predisposta secondo i criteri previsti dalle Linee Guida approvate con Deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAV n 3 del 29/01/2008:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
- c. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- d. discoteche;
- e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f. impianti sportivi e ricreativi;
- g. concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;



- h. provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera g);
- i. licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

ART. 6 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (V.P.C.A.)

Per la realizzazione delle tipologie di insediamenti elencate all'art.8, comma 3, della legge L.447/95, riportate di seguito, dovrà essere presentata la valutazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e contenente l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale predisposta secondo i criteri previsti dalle Linee Guida approvate con Deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAV n 3 del 29/01/2008:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 della L. 447/95.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

TITOLO II – ATTIVITA' TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 7 - DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che non corrisponde alla definizione di cui all'art. 3 comma 1, ovvero che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio, quali ad esempio cantieri edili, stradali e assimilabili, spettacoli itineranti (es. luna-park), manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, sportive tipo gare di motocross, rally e similari, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative, che per la buona riuscita della manifestazione, utilizzano sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e/o allestimenti temporanei.

ART. 8 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbati.

L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali con il seguente orario:

- dal 1° Ottobre al 31 Aprile: dalle ore 8:00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
- 1 Maggio al 30 Settembre: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

L'attivazione di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali od assimilabili** al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

In caso di **ristrutturazioni interne** ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, vengono ammessi i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo pagina impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc):

- periodo invernale e periodo estivo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

Ai soggetti che intraprendono attività cantieristica edile o stradale per il **ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici** (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in **situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio**, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Locale.

ART. 9 - LIMITI ACUSTICI MASSIMI PER I CANTIERI RUMOROSI

I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse (macchine, impianti e lavorazioni di cantiere) e con riferimento alla classificazione operata dal Piano di Classificazione Acustica comunale sono:

- in classe I: 65 dB(A);
- in classe II, III, IV e V: 70 dB(A);
- in classe VI: 75 dB(A).

Tali limiti, espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.

Nel caso di lavori edili all'interno di edifici in cui siano presenti ricettori, deve essere rispettato un limite di 65 dB(A) (LAeq con Tm>10 min), da rilevare a finestre chiuse all'interno degli ambienti abitativi disturbati non pertinenti al cantiere.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI E DEROGHE PER I CANTIERI RUMOROSI

I cantieri che non siano in condizione di rispettare i limiti e gli orari di cui agli artt. 8 e 9, possono svolgersi previa richiesta di specifica autorizzazione in deroga.

La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività ed essere prodotta sulla base del modello allegato.

Il Responsabile del settore competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà comunque imporre delle prescrizioni come la richiesta di redazione di una Relazione di valutazione dell'impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita in cantiere ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.

L'Ufficio comunale competente, qualora vi siano segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, previa verifica, ha comunque la facoltà di revocare l'autorizzazione in deroga, di impartire eventuali prescrizioni e/o di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi,

ART. 11 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e similari che, per la loro buona riuscita, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o di allestimenti temporanei rumorosi (es.: posizionamento transenne, allestimento e smontaggio palchi ed attrezzature varie, attività di carico-scarico, trasporti rumorosi particolari, ecc...).

Qualsiasi manifestazione o festa o simile si protragga per un periodo superiore a 16 giorni non è da considerarsi a carattere temporaneo.

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) è consentito purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti con riferimento alla classificazione operata dal Piano di Classificazione Acustica comunale:

- in classe I: 65 dB(A);
- in classe II, III, IV e V: 70 dB(A);
- in classe VI: 75 dB(A).

Tali limiti, espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.

Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 (ossia: 102 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq con i tempi di misura indicati dal Decreto stesso).

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI E DEROGHE PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti non necessitano di autorizzazione particolare a condizione che la loro durata massima sia di 16 giorni anche non consecutivi.

Se l'organizzatore della manifestazione, per eccezionali e contingenti motivi comunque documentabili, ritiene di superare i limiti acustici precedentemente indicati dovrà far pervenire al Responsabile del settore competente specifica Domanda di autorizzazione in deroga, redatta secondo il modello allegato almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Responsabile del settore competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà comunque imporre delle prescrizioni come la richiesta di redazione di una Relazione di valutazione dell'impatto acustico descrittiva dell'attività rumorosa redatta da un tecnico competente in acustica.

Eventuali deroghe oltre le ore 24 possono essere rilasciate solo per eventi straordinari di interesse pubblico.

Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.

L'Ufficio comunale competente esprime il proprio parere sui vari documenti tecnici si riserva la facoltà di impartire eventuali prescrizioni in merito. Nel caso di lamentele da parte dei cittadini il Responsabile del settore dell'Ufficio comunale competente si riserva di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la sospensione o la limitazione dell'attività rumorosa di intrattenimento e svago. La riattivazione dell'attività rumorosa di intrattenimento e svago eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti nei documenti tecnici o prescritti dall'Ufficio comunale competente.

TITOLO III – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 13 - COMPETENZE DEL COMUNE

Sono di competenza del comune, nel rispetto del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 ottobre

1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. del 21 Maggio 1999, n. 21 in materia di inquinamento acustico:

- la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento ed integrazione con gli strumenti urbanistici adottati dal comune;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, da sorgenti fisse, macchine rumorose e attività svolte all'aperto;
- il controllo sull'osservanza della disciplina e delle disposizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge vigenti in campo acustico ambientale, con particolare riferimento alla relativa rispondenza nei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati;
- l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

ART. 14 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Nell'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'amministrazione comunale si può avvalere del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV.

In qualsiasi momento, l'amministrazione comunale, a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 15 – Sanzioni amministrative.

ART. 15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le violazioni alle prescrizioni impartite dal presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da 258,23 € a 10.329,14 € ai sensi del comma 3 art. 10 della Legge 447/1995.


Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione indicati nella zonizzazione acustica è punito con una sanzione amministrativa da 258.23 € a 5.164,58 €.

Oltre quelle previste dall'articolo 10 della L. 447/1995 sono stabilite ai sensi dell'art.8 della L.R. n.21 del 10/05/1999, le seguenti sanzioni amministrative:

- da euro 300,00 ad euro 900,00 per violazione delle disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee (ai sensi dell'art. 8 co. 3.a, L.R. n. 21/99);
- da euro 300,00 ad euro 900,00 per violazione delle prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga (ai sensi dell'art. 8 co. 3.c, L.R. n. 21/99);
- da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, dei limiti fissati dal Comune a tutela delle aree particolarmente protette (ai sensi dell'art. 8 co. 3.c, L.R. n. 21/99).

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ALLEGATI - MODULISTICA



ALLEGATO 1 (cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Il sottoscritto _____;
nato a _____, il _____, residente a _____;
in via _____ n° _____;
in qualità di: _____;
della ditta _____;
con sede legale in _____; via _____ n° _____;
C.F./P.IVA _____; telefono _____ Fax _____;
indirizzo mail _____;

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale

ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della L.R. 21/99 e del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Casier per l'attività rumorosa a carattere temporaneo di cantiere consistente nel (descrivere lavorazione di cantiere edile, stradale o assimilabili)


con sede in via/luogo _____ n° _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

Allega la seguente documentazione tecnica:

- Valutazione previsionale di impatto acustico, conforme alle linee guida DDG ARPAV 3/2008;
- Misure di mitigazione adottate
- Planimetria in scala adeguata, dalla quale siano chiaramente desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- La classificazione urbanistica e la classificazione acustica dell'area corredate da relativa legenda;
- Durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza delle tipologie e delle contemporaneità dei diversi macchinari, crono programma delle fasi lavorative;

Data ____/____/____

Firma



ALLEGATO 2

(manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA DI CARATTERE TEMPORANEO

Il sottoscritto _____;

nato a _____, il _____, residente a _____;

in via _____; n° _____;

in qualità di _____;

della ditta _____;

con sede legale in _____; via _____ n° _____;

C.F./P.IVA _____; telefono _____ Fax _____;

indirizzo mail _____;

per l'attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo:

DENOMINAZIONE: _____;

- CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL'APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico);
- INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;
- SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiani, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.
- CINEMATOGRAFO ALL'APERTO;
- CIRCO E LUNA PARK.

con sede in via/luogo _____ n. _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

con i seguenti orari: _____;

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale

ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della L.R. 21/99 e del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Casier.

Allega la seguente documentazione tecnica:



- Valutazione previsionale di impatto acustico, conforme alle linee guida DDG ARPAV 3/2008;
- Misure di mitigazione adottate
- Planimetria in scala adeguata, dalla quale siano chiaramente desumibili la posizione delle attrezzature/impianti/di un eventuale palcoscenico/di attività rumorose rispetto ai recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I della zonizzazione acustica del territorio) ed il posizionamento delle strutture di mitigazione;
- La classificazione urbanistica e la classificazione acustica dell'area corredate da relativa legenda;
- Durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza delle tipologie e delle schede tecniche degli impianti elettroacustici utilizzati;

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate .

Data ____/____/_____

Firma

